



“Linee guida e prassi” del 12 agosto 2026

«L’Agenzia delle Entrate detta le regole per la regolazione della crisi d’impresa»

«Parte Prima»

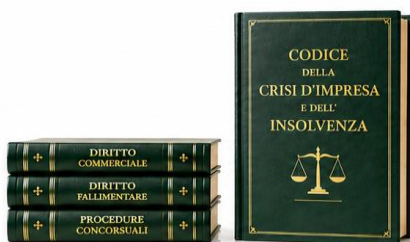
La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I) chiude la consultazione e fissa la posizione dell’Agenzia su accordo transattivo, misure premiali, concordato semplificato, PRO e gruppi di imprese

Riferimento:

Agenzia delle entrate, circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 — «Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 [...] Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Inquadramento e approfondimento degli istituti. I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza (Parte I)», 221 pagine, a firma del Direttore dell’Agenzia.

Il documento recepisce gli esiti della consultazione pubblica aperta il 15 aprile e chiusa il 20 maggio 2026.



CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’ INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d’impresa e dell’insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

Sommario:

1. **Coordinate del documento: che cosa è, e che cosa non è.**
2. **2. L'accordo transattivo in composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis).**
 - 2.1. Falcidia e dilazione non sono alternative.
 - 2.2. L'IVA è falcidiabile: la posizione dell'Agenzia.
 - 2.3. Il fattore tempo: l'onere di tempestività del debitore.
 - 2.4. Competenza degli Uffici, documentazione, attestazioni.
 - 2.5. Divieto di cumulo tra le soluzioni dei commi 1 e 2.
 - 2.6. La continuità istruttoria: un beneficio da non sprecare.
3. **Misure premiali (art. 25-bis): due letture pro-contribuente e un'asimmetria.**
 - 3.1. La sospensione «di fatto» del termine della comunicazione di irregolarità.
 - 3.2. L'asimmetria del comma 6: che cosa si perde davvero.
 - 3.3. La dilazione fino a 72 (e 120) rate: cosa è vincolato e cosa è discrezionale.

Premessa

La Parte I della circolare 5/E è il primo tassello di un commento organico al Codice della crisi che l'Agenzia ha annunciato in quattro parti, destinate ad aggiornamenti progressivi.

Il perimetro è dichiaratamente selettivo: l'Agenzia esamina soltanto gli articoli che presentano profili di interesse — diretto o indiretto — per l'amministrazione finanziaria, riclassificati per macroaree tematiche anziché secondo la struttura formale del Codice.

Il risultato non è però una circolare di sola prassi interna: è la prima presa di posizione istituzionale organica sul trattamento del credito erariale nei nuovi istituti, e come tale definisce, di fatto, il campo di gioco per chi assiste l'impresa.

Quattro sono i passaggi che meritano lettura immediata.

***Primo:** l'Agenzia riconosce la falcidiabilità dell'IVA nell'accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, superando il dato letterale sulle risorse proprie UE attraverso Degano Trasporti.*

***Secondo:** la misura premiale sulle sanzioni da comunicazione viene letta come una vera e propria sospensione del termine di pagamento per l'intera durata delle trattative — una lettura sostanzialmente contra litteram ma favorevole al debitore.*

***Terzo:** il concordato semplificato esce dalla circolare con un profilo severo, allineato alla Cassazione n. 31641/2025 sul «vaglio forte» in sede di ritualità.*

***Quarto:** nei gruppi, il principio di autonomia delle masse trasforma la non deteriorità in un test da superare impresa per impresa, con un effetto di contagio sull'intera proposta unitaria.*

Il filo rosso che attraversa il documento è il tempo. La circolare costruisce, attorno ai termini procedurali, un vero e proprio onere di tempestività a carico del debitore: la proposta transattiva depositata a ridosso della scadenza delle trattative può essere dichiarata non trattabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede.

È il passaggio con il maggiore impatto pratico immediato sull'organizzazione dello studio.

Raccordo con il precedente contributo

In questa sede ci si occupa della Parte I, dedicata ai soggetti assoggettabili a liquidazione giudiziale e ai nuovi istituti.

Il segmento del sovraindebitamento è oggetto della Parte II, tuttora in bozza e in consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026, che abbiamo già commentato in PRESIDIO nella nota **«Sovraindebitamento: la mappa operativa della nuova circolare AdE — Strumenti, procedure e nodi irrisolti al vaglio della bozza in consultazione pubblica»**.

I due documenti vanno letti insieme: la Parte I definitiva consente ora di misurare quanto, e come, l'Agenzia corregga il tiro tra bozza e testo licenziato — un dato prognostico non trascurabile per chi intenda ancora inviare osservazioni sulla Parte II entro il 24 luglio. Nei paragrafi che seguono i punti di contatto tra le due parti sono segnalati espressamente.

Coordinate del documento: che cosa è, e che cosa non è

La circolare si apre dichiarando il proprio metodo.

L'esame è condotto secondo una riclassificazione degli istituti in quattro macroaree, «prescindendo dalla struttura formale del Codice», per valorizzare l'evoluzione storica e funzionale della disciplina.

L'articolazione annunciata è la seguente:

Parte I — i nuovi istituti;

Parte II — il sovraindebitamento;

Parte III — accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;

Parte IV — liquidazione giudiziale e istituti residuali.

Due avvertenze di lettura.

La prima: l'Agenzia dichiara espressamente che le parti «saranno oggetto di aggiornamenti successivi», con l'intento di garantire un documento unico di riferimento. La Parte I non è dunque un testo cristallizzato, ma una base destinata a essere revisionata — il che rende ragionevole continuare a segnalare le criticità applicative anche dopo la sua pubblicazione.

La seconda: la trattazione è limitata agli articoli di interesse per l'Agenzia. Chi cerchi in questo documento un commentario completo del Codice non lo troverà; chi cerchi la posizione dell'Erario sul trattamento del proprio credito, sì.

Va segnalato, infine, che il documento non si limita alla prassi tributaria: valorizza sistematicamente le relazioni illustrative, recepisce gli orientamenti del Ministero della Giustizia e dà conto — spesso in modo analitico, talvolta con ampi richiami dottrinali in nota — della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi fino al primo semestre 2026. Alcune delle pronunce citate sono recentissime (Cass. n. 620 e n. 624 del 12 gennaio 2026; Cass. n. 31641 del 4 dicembre 2025), e già questo rende la circolare un punto di partenza documentale utile a prescindere dalla condivisione delle conclusioni.

L'accordo transattivo in composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis)

È il capitolo centrale della Parte I, ed è quello in cui l'Agenzia si espone di più. L'istituto, introdotto dal Correttivo-ter e applicabile alle trattative avviate con istanza presentata dopo il 28 settembre 2024, consente all'imprenditore di proporre alle Agenzie fiscali e ad Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori nel corso — e non all'esito — delle trattative.

2.1. Falcidia e dilazione non sono alternative

Il dato letterale («pagamento, parziale o dilazionato») avrebbe potuto suggerire un'alternativa secca. L'Agenzia lo esclude in nota, allineandosi al d.m. 28 settembre 2021 come aggiornato dal d.m. 23 aprile 2026, che al punto 9.6 usa la formula «e/o»: la proposta può prevedere congiuntamente la riduzione dell'importo e la sua rateizzazione. È un chiarimento minore nella forma, decisivo nella costruzione dei piani.

2.2. L'IVA è falcidiabile: la posizione dell'Agenzia

Il punto più atteso. La norma esclude la proposta «in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea», formula che aveva riaperto il dibattito sulla falcidiabilità dell'IVA. L'Agenzia ripercorre la vicenda storica dell'art. 182-ter l.f. e approda alla sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2016, C-546/14, *Degano Trasporti*, che ha sostituito al divieto assoluto di falcidia una valutazione di convenienza in concreto: il pagamento parziale dell'IVA è ammissibile se un esperto indipendente attesta che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nella liquidazione. La conclusione è netta — quei principi si applicano anche all'accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, con la conseguenza che la falcidia dell'IVA è compatibile con il diritto dell'Unione purché sorretta dall'attestazione di miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.

La circolare rafforza l'argomento richiamando Trib. Monza, 31 dicembre 2025, e — significativamente — la nota 50 del d.m. 28 settembre 2021 come aggiornato nell'aprile 2026, secondo cui tra le risorse proprie dell'Unione «non rientra tuttavia l'IVA».

Rilievo operativo:

la falcidia IVA in composizione negoziata non è più un terreno da presidiare con riserva mentale, ma resta interamente appesa alla qualità dell'attestazione di convenienza. È lì che si sposta il rischio.

2.3. Il fattore tempo: l'onere di tempestività del debitore

È il passaggio con il maggiore impatto organizzativo. L'art. 23, comma 2-bis, non fissa termini né per la presentazione della proposta né per l'adesione dell'Amministrazione.

L'Agenzia legge questo silenzio non come una libertà del debitore, ma come una responsabilità: la manifestazione di volontà dell'Amministrazione richiede un iter istruttorio articolato, che include il parere interno obbligatorio della Direzione regionale, e deve svolgersi all'interno dei 180 giorni (prorogabili di altri 180) dell'incarico dell'esperto ex art. 17, comma 7.

La conseguenza è esplicita: la presentazione dell'istanza in prossimità della scadenza del termine delle trattative «può essere valutata come lesiva dei principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento», con un riscontro di **impossibilità di trattazione** da notificare via PEC all'esperto, all'imprenditore e ai suoi consulenti. Non un rigetto nel merito, dunque, ma un non liquet procedimentale motivato sulla condotta.

La simmetria è però garantita: anche gli Uffici sono tenuti a istruire in tempi coerenti, a garantire un confronto costante e a promuovere le interlocuzioni necessarie, con un'attenzione dichiarata alle realtà minori la cui documentazione può presentare un ridotto livello di analiticità. Resta il fatto che l'onere di muoversi per primi è del debitore.

Indicazione pratica:

la proposta transattiva va calendarizzata all'avvio delle trattative, non alla loro conclusione; nei dossier con esposizione rilevante o profili di complessità, un margine inferiore ai 90-120 giorni dalla scadenza espone concretamente al rischio di non trattazione.

2.4. Competenza degli Uffici, documentazione, attestazioni

Sulla competenza — che la norma non indica — l'Agenzia procede per analogia con l'art. 63 in materia di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, e quindi con l'art. 88, comma 5: ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, con applicazione dell'art. 58, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 in caso di variazione (effetto dal sessantesimo giorno). Per i gruppi, rinvio all'art. 284-bis (v. § 6).

Sul piano documentale, tre chiarimenti da annotare:

Le due relazioni non possono essere redatte dalla stessa persona.

L'attestazione di convenienza del professionista indipendente e la relazione su completezza e veridicità dei dati aziendali del revisore legale restano incarichi distinti, anche quando il revisore possieda i requisiti dell'art. 2, comma 1, lett. o). Il d.m. 28 settembre 2021 è nello stesso senso.

Non serve la dichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000.

A differenza dell'art. 63 per la transazione negli accordi, l'art. 23, comma 2-bis, non la richiede.

L'attestazione di fattibilità non è obbligatoria, ma è «auspicabile».

L'Agenzia chiede una relazione sulla fattibilità del piano anche non attestata, per la valutazione prognostica sull'adempibilità; precisa però che la sua mancanza «non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici». E soprattutto: l'attestazione di fattibilità non può mai essere richiesta all'esperto, che è facilitatore e non attestatore.

Speculare è il vincolo sull'Ufficio: l'eventuale rigetto «dovrà essere adeguatamente motivato e fondato su concreti elementi di fatto» — non attendibilità della situazione economico-patrimoniale, assenza di effettive prospettive di risanamento, emersione di condotte fraudolente.

La valutazione deve considerare il presumibile valore di realizzo in liquidazione giudiziale, i tempi di soddisfacimento, le garanzie, la redditività attesa dalla continuità, i benefici diretti e indiretti della continuità aziendale e le esigenze di tutela dei livelli occupazionali.

È un elenco spendibile: costituisce il paniere di argomenti che la proposta deve presidiare ex ante e che l'opposizione a un diniego può contestare ex post.

2.5. Divieto di cumulo tra le soluzioni dei commi 1 e 2

Il Correttivo-ter ha riscritto l'incipit del comma 2 («Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente...»), e la Relazione illustrativa qualifica la modifica come «non sostanziale».

L'Agenzia ne trae una conclusione di rilievo: l'interpretazione letterale e sistematica «suggerisce il divieto del cumulo degli istituti di cui ai commi 1 e 2».

Gli strumenti giudiziali del comma 2 sono retti da regole inderogabili poste a tutela dell'intero ceto creditorio, e questa funzione garantista non può essere derogata pattiziamente, per alcuni creditori soltanto, tramite gli accordi del comma 1. Un accordo di ristrutturazione ex art. 57 con transazione fiscale ex art. 63 è dunque alternativo — non cumulabile — rispetto alle soluzioni negoziali.

2.6. La continuità istruttoria: un beneficio da non sprecare

Se le trattative sfociano poi in un accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, o se lo strumento giudiziale interviene dopo la chiusura della composizione negoziata senza accordo transattivo, le attività istruttorie e le interlocuzioni già svolte «non risultano prive di rilevanza»: possono essere valorizzate ai fini della nuova proposta, purché documentate.

È un'indicazione di economia procedimentale con una ricaduta pratica precisa — **verbalizzare e formalizzare per iscritto ogni interlocuzione con l'Ufficio durante le trattative**, anche quelle interlocutorie, produce un capitale spendibile nella fase successiva.

3. Misure premiali (art. 25-bis): due letture pro-contribuente e un'asimmetria

La circolare dedica alle misure premiali un'analisi analitica, con almeno tre passaggi che vale la pena isolare.

3.1. La sospensione «di fatto» del termine della comunicazione di irregolarità

Il comma 2 riduce alla misura minima le sanzioni da comunicazione se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza ex art. 17.

L'Agenzia si interroga sul se il pagamento debba essere eseguito entro quel termine, e risponde di no: una diversa lettura «finirebbe per svuotare di significato la disposizione», dal momento che la riduzione al minimo è già ordinariamente riconosciuta a chiunque paghi nei termini, senza bisogno della composizione negoziata.

La conclusione è di rilievo pratico non banale: la previsione «si traduce in una sostanziale sospensione del termine di pagamento della comunicazione di irregolarità per l'intera durata delle trattative» (180 giorni, prorogabili una sola volta di altri 180).

Il debitore conserva la riduzione purché paghi entro il termine di conclusione delle trattative — salvo che un accordo transattivo, concluso prima, ne disciplini diversamente modalità e termini.

L'Agenzia presidia però l'abuso con una nota: in caso di archiviazione per mancanza di concrete prospettive di risanamento ex art. 17, comma 5, la misura premiale non opera, e il termine originario (60 giorni) riprende a decorrere per i giorni residui.

3.2. L'asimmetria del comma 6: che cosa si perde davvero

In caso di successiva liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o accertamento dello stato di insolvenza, il comma 6 fa venir meno le riduzioni dei commi 1 e 2 — **con effetto retroattivo**, consentendo all'Amministrazione l'insinuazione per l'intero. Ma il comma 6 non richiama il comma 3: la riduzione alla metà di interessi e sanzioni sui debiti anteriori **all'istanza resta**, e l'insinuazione al passivo avverrà al netto.

È una distinzione che incide sulla quantificazione del rischio nei piani e che va rappresentata al cliente. Nota tecnica ulteriore: per i debiti già iscritti a ruolo, l'Agenzia indica di operare la riduzione dei commi 1 e 2 mediante sospensione e non mediante sgravio — coerente con la reversibilità del beneficio.

3.3. La dilazione fino a 72 (e 120) rate: cosa è vincolato e cosa è discrezionale

La distinzione è netta e va colta. Fino a 72 rate la sottoscrizione dell'esperto ha «piena funzione probatoria» della temporanea difficoltà: l'Agenzia «non può compiere alcuna valutazione in merito alla opportunità di concessione del beneficio che è obbligatoriamente tenuta a concedere».

Oltre, fino a 120 rate, la concessione presuppone una «comprovata e grave situazione di difficoltà» ed è rimessa a un apprezzamento discrezionale dell'Ufficio su impossibilità di un piano ordinario e concreta sostenibilità di quello straordinario.

Su punti che la norma non regola, la circolare colma per via interpretativa:

- **Interessi di dilazione al saggio legale.**

L'art. 25-bis richiama l'art. 19 d.P.R. n. 602/1973 ma non l'art. 21; non essendo utile l'analogia con la rateazione ordinaria degli atti impositivi (tassi troppo diversificati), si applica il principio generale dell'art. 1284 c.c. Ammortamento «all'italiana», salvo richiesta di rate crescenti ex art. 19, comma 1-ter.

- **Improcedibilità se il carico è già affidato.**

Se alla data dell'istanza le somme risultano iscritte a ruolo e già consegnate/affidate, l'istanza è improcedibile e occorre rivolgersi all'Agente della riscossione ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973. Il discrimine è la data di affidamento del carico: va verificata prima di depositare.

- **Decadenza e iscrizione a ruolo.**

Il mancato pagamento anche di una sola rata, il successivo ricorso ex art. 40 o l'apertura di una procedura liquidatoria determinano decadenza; gli Uffici procederanno «celermente» all'iscrizione a ruolo, con applicazione dell'art. 19 quanto a sospensione di prescrizione e decadenza

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 è disponibile per la consultazione e il download al seguente link:

<https://www.presidiumdebitores.it/notizie-lista-articoli>

Avvertenza. La presente nota è elaborata in modo autonomo a fini informativi e di aggiornamento professionale. Non costituisce interpretazione ufficiale né parere. I riferimenti giurisprudenziali sono riportati come richiamati dalla circolare; se ne raccomanda la verifica sulle fonti originali prima di ogni impiego difensivo.



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco